Civile Ord. Sez. 5 Num. 14945 Anno 2018

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: FASANO ANNA MARIA

Data pubblicazione: 08/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 18422-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA , presso lo studio dell'avvocato

, rappresentato e difeso dall'avvocato

ricorrente -

dol 100 M 2000 and 100 ments by contro

SRL;

- intimato -

472

2018

nonchè contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA 7,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ... 7,

presso lo studio dell'avvocato . che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati

- resistente con atto di costituzione -

PALERMO, depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott.

2012/4 IMILARIO - 541, 02, 96588/7/05 or fox 02, 3056

-execution viru document cub to result that

-copia fronto-patro della Sua carta di durattà e dei Suo coden faca

-size in communications in the president

-atti e/a istreza depositaka perasa l'Elficia dei kreçosore della Sus imban

eventuals istanza di dilezione.

Septimite of respective to pure relegan postularities of proper relative day

guerore or brown out rups:

scopie ultimi atti che ha dicevato da Agenda Primate Manasistane, dall'agenza

mercessus that area count to Sun positions.

came de imase défendable amonte la mora comona, le mondo à decursio

rection afficulty in the last of the last

Cent storbots/distriction

Date: 17/04/2018 17/57

Militaria columnia de la columna de la colum

Operate: Troito, Mayodo, Min685, Arri-

RITENUTO CHE:

La società 1 S.r.l. proponeva ricorso in riassunzione innanzi alla CTP di Trapani avverso la cartella di pagamento relativa a contributi dovuti al SSN, per l'anno di imposta 2007. La società ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, l'illegittimità della cartella per violazione dell'art. 6 D.M. n. 321 del 2009, la violazione dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 46 del 1999 in ragione della mancata sottoscrizione, ed infine l'omessa indicazione dei criteri di calcolo relativi alle somme aggiuntive richieste. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società ricorrente. La sentenza veniva appellata da Riscossione Sicilia S.p.a., la quale eccepiva che erroneamente la CTP aveva condannato l'Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con l'ente impositore, atteso che non poteva attribuirsi all'Agente della Riscossione alcune responsabilità in merito all'avvenuta maturazione del termine prescrizionale. La CTR della Sicilia rigettava l'appello. Ricorre per la cassazione della sentenza la società Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.A., svolgendo due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c., atteso che i giudici della CTR sarebbero incorsi in evidente violazione di legge, laddove hanno ritenuto che la Riscossione Sicilia S.p.a. avesse concorso a far maturare la prescrizione del credito. Si lamenta che la CTR, aderendo alla pronuncia resa dal giudice di primo grado,

avrebbe ritenuto erroneamente che dovesse attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata inviata dall'Inps di s.r.l., ricevuta da quest'ultima in data 20 luglio Trapani alla * con cui l'istituto comunicava alla società ricorrente 2000, l'accoglimento della richiesta di rateazione dalla stessa formulata con istanza del 14 ottobre 2009, laddove solo quest'ultima istanza doveva essere ritenuta, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interruttiva della prescrizione, perché con questa istanza la società ricorrente avrebbe effettuato il riconoscimento del diritto di credito dell'ente impositore, sicchè nessuna responsabilità, nemmeno concorrente, poteva essere ascritta alla Riscossione Sicilia S.p.A. ai fini della maturazione del termine prescrizionale.

2.1.In disparte l'inammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza, esso è, altresì, infondato.

La domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Cass. n. 7820 del 2017, Cass. n. 3347 del 2017). Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza (Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017).

- 2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che i giudici della CTR avrebbero erroneamente ed apoditticamente affermato che "il concessionario avrebbe potuto evitare di notificare la cartella ove il ruolo fosse stato consegnato dopo lo spirare del termine di prescrizione", laddove costituirebbe ius receptum il fatto che gli Agenti della Riscossione si limitano solo a riscuotere, mentre le somme sono iscritte direttamente dagli Enti impositori, nella fattispecie l'INPS, non ravvisandosi alcuna fattispecie normativa che oneri gli Agenti della Riscossione dell'obbligo di verificare la validità e l'efficacia dell'iscrizione a ruolo.
- 2.1.Il motivo è inammissibile, atteso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi, che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà", e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico" che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. Vizi della decisione che, nella specie, non possono essere apprezzati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva delle parti intimate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

pr

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso, in Roma, il 20 febbraio 2018.